

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

136^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	* MAFFIOLETTI (PCI)	Pag. 12 e <i>passim</i>
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA DIGNITÀ E CONDIZIONE SOCIALE DELL'ANZIANO		* MANCINO (DC)	14, 23.
Ufficio di presidenza	5	* GUIZZI (PSI)	14 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		MAZZOLA (DC)	16
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:		TARAMELLI (PCI)	17
«Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» (989):		DE GIUSEPPE (DC)	21
PRESIDENTE	5 e <i>passim</i>	* DE CINQUE (DC)	22
ACONE (PSI)	7, 9, 30	FRANCHI (PCI)	37
LOMBARDI (DC)	8		
PONTONE (MSI-DN)	8 e <i>passim</i>	Discussione e approvazione:	
MURMURA (DC), relatore	8 e <i>passim</i>	«Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» (1084) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
* CIRINO POMICINO, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	9 e <i>passim</i>	* ELIA (DC), relatore	40
		MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	41
		TARAMELLI (PCI)	42
		DIUJANY (Misto-ADP)	42

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986» (597):

PIERALLI (PCI) Pag. 43, 44
 ACHILLI (PSI), f.f. relatore 43

* MANZOLINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 44

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980» (620) 45

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986» (640) 46

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985» (667) 47

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982» (670) 48

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987» (677) 49

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986» (964):

PIERALLI (PCI) 50

* MANZOLINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 50

* ACHILLI (PSI) 52

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985» (995) Pag. 53

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986» (996) (Approvato dalla Camera dei deputati) 54

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986» (997) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* ACHILLI (PSI), relatore 55

* MANZOLINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 55

PIERALLI (PCI) 56

INCHIESTE PARLAMENTARI

Discussione e approvazione del documento:

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende» (Doc. XXII, n. 12), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

FLORINO (MSI-DN) 57

ANTONIAZZI (PCI) 59

ANGELONI (DC) 60

GIUGNI (PSI), relatore 62

* CARLOTTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 62

LAMA (PCI) 65

NEBBIA (Sin. Ind.) 67

* SIGNORI (PSI) 68

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1083:

PRESIDENTE 70

VERCESI (DC) 70

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento

dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione» (1083) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

VERCESI (DC), relatore Pag. 71, 78, 79

* MOLTISANTI (MSI-DN) 73, 84

MARGHERITI (PCI) 74

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 79

BUSSETI (DC) 80

DIANA (DC) 81

* PIZZO (PSI) 83

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1090):

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989»:

ALIVERTI (DC), f.f. relatore 86, 88, 89

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 86, 89

CONSOLI (PCI) 90

* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 91

Discussione e approvazione, con modificazioni:

«Depenalizzazione degli illeciti valutarî» (901):

* GALLO (DC), relatore 93, 98, 101

SALVATO (PCI) 93

RUFFINO (DC) Pag. 95, 103

* RUGGIERO, ministro del commercio con l'estero 99, 103

* MOLTISANTI (MSI-DN) 104

FASSINO (Misto-PLI) 105

COVI (PRI) 105

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1988 106

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione 107

Assegnazione 108

Presentazione di relazioni 108

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 108

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 109

Presentazione di relazioni 109

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato 109

GOVERNO

Trasmissione di documenti 110

INTERROGAZIONI

Annuncio 110

Da svolgere in Commissione 124

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

comunista voterà a favore così come - e lo dico subito per non intervenire con dichiarazione di voto - sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino.
Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevole relatore, colleghi, desidero rivolgere innanzitutto un vivo apprezzamento al ministro Ruggiero per il modo in cui ha saputo portare avanti nel nostro paese la politica valutaria. Non è una constatazione rituale quella che intendo fare questa sera, ma nasce obiettivamente da una serie di adempimenti ai quali il ministro Ruggiero si è uniformato con determinazione nei tempi fissati dal Parlamento e procedendo con un'insolita rapidità.

Lei, onorevole Ministro, ha avuto la fortuna di operare sempre a livello internazionale e ciò ha certamente favorito la sua attività in un settore delicato ma al quale, per varie distorsioni, si erano attribuiti disvalori ormai largamente superati anche nella pubblica opinione, come rivelava poco fa la collega senatrice Salvato. Com'è infatti possibile in un sempre più intenso processo di industrializzazione e di internazionalizzazione dell'economia, di sviluppo del terziario avanzato, di consolidamento dell'Italia quale paese ad alto tasso di industrializzazione mantenere norme che chiudono la nostra economia in una visione provinciale e, starei per dire, campanilistica? Come è possibile conciliare la possibilità di acquistare nel nostro paese beni, merci, servizi anche costosi e al tempo stesso costringere il cittadino a rigorose norme di restrizione nel campo valutario?

Ci siamo mossi nel senso di una totale liberalizzazione valutaria, qualche volta perfino con un'eccessiva timidezza, quasi che la nostra economia dovesse temere conseguenze negative da questo processo. Niente di meno vero! Ci siamo comunque mossi in direzione di una politica di graduale smantellamento di vincoli e di barriere ormai inconcepibili. Basti pensare all'organica riforma varata dal Parlamento nel 1986 con la legge n. 599, al provvedimento legislativo delegato da tale legge - cioè il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1987, n. 454 - alle relative norme d'attuazione destinate ad entrare in vigore il 1° ottobre 1988, ai decreti ministeriali ancora recentemente emanati, provvedimenti che si muovono nella prospettiva di una totale liberalizzazione, delineata tra l'altro dall'Atto unico europeo recepito dal Parlamento italiano.

Elemento di contraddizione in tale contesto rimaneva la permanenza di una legislazione penale che criminalizzava l'illecito valutario. La legge n. 159 del 1976 era nata in una situazione economica e politica del tutto eccezionale. Essa introdusse infatti per le violazioni valutarie la sanzione penale, in ciò riprendendo e ripristinando una vecchia legge fascista (anche se allora si guardò bene dal dirlo), che durante il periodo bellico aveva introdotto una sanzione penale per gli illeciti valutari.

Oggi, con il provvedimento legislativo al nostro esame, finalmente ci liberiamo di questo fardello ed io ne sono particolarmente lieto - consentitemi di affermarlo, onorevoli colleghi - perchè già in sede di discussione della legge 26 settembre 1986, n. 599, avevo insistito affinché si giungesse a marginalizzare sempre più la sanzione penale e si pervenisse in tempi rapidi alla totale depenalizzazione, per adeguarci anche agli altri paesi del mondo occidentale.

Ho letto con soddisfazione la seguente frase nella relazione che

accompagna il provvedimento: «non vi è dubbio che la tutela offerta dalle norme penali in materia valutaria non abbia più oggi ragione d'essere». Era il concetto che avevo cercato di introdurre, ma inutilmente, in precedenza. Ma si sa: meglio tardi che mai!

Nell'ambito dei paesi aderenti alla CEE, come in quelli a più elevato tasso di internazionalizzazione economica, la sanzione penale delle infrazioni valutarie è pressochè sconosciuta, perchè inesistente o estremamente limitata nell'area dei divieti valutari.

Vorrei svolgere un'ultima osservazione che potrà apparire del tutto superflua ma che ritengo possa essere consegnata agli atti del Senato come una mia testimonianza. È chiaro che con questo provvedimento vengono depenalizzati i fatti successivi alla normativa di cui alla legge n. 159 del 1976 e quindi vengono depenalizzati i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge (per cui, lo ripeto, ne sono esclusi i fatti anteriori). Rimangono in vita ovviamente le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo. A tale riguardo, debbo ricordare un ordine del giorno, che risale alla IX legislatura, accettato dal Governo, che portava la prestigiosa firma del professor Vassalli, ora ministro di grazia e giustizia, che ringrazio per il contributo determinante e come sempre decisivo che ha fornito in questa materia. Ricordo il paziente lavoro che svolse come Presidente della Commissione giustizia per varare la travagliata legge n. 599 del 1986, nonché il contributo allorquando in una serata, essendo forse più numerosi di quanto lo siamo oggi in quest'Aula, di fronte ad alcune contestazioni egli sostenne l'ordine del giorno da me presentato e recante la sua firma. Proprio in virtù di quell'ordine del giorno recepito dal Senato, avevo presentato un disegno di legge di sanatoria delle violazioni valutarie per motivi diversi: soprattutto perchè vi erano - e forse vi sono ancora - le condizioni per un investimento di capitali esportati illegalmente all'estero, per dare una certezza giuridica definitiva ai «beni estero-vestiti» - e ve ne sono ancora in grande quantità nel nostro paese - per favorire questi investimenti e attraverso la definizione dei beni estero-vestiti consentire alcune entrate che per le finanze del nostro paese credo potevano costituire un notevole beneficio.

Ma qualche volta abbiamo dei pruriti strani nel nostro paese, nonché delle *pruderie* particolari, per cui riteniamo che di questi fenomeni sia opportuno non parlare: arriviamo così a delle depenalizzazioni che sono delle vere e proprie sanatorie senza però consentire di far rientrare dei capitali e trarre un certo beneficio finanziario.

In quel mio disegno di legge - lei sa, onorevole Ministro, che ci siamo trovati attorno ad una tavola rotonda promossa dalla Cassa di risparmio di Firenze - era previsto un 15 per cento di sanzione. Lei accennò, a mio avviso acutamente, che tale percentuale costituiva un peso eccessivo che avrebbe probabilmente impedito il rientro di taluni capitali.

Non se n'è fatto nulla perchè so che in sede di Consiglio dei ministri vi sono state delle perplessità e delle riserve. Io credo - e lo voglio dire perchè rimanga agli atti come una mia testimonianza - che abbiamo perso l'opportunità di reperire nuovi investimenti ed entrate anche di rilievo per le nostre finanze, e pensare che ne siamo alla ricerca!

Se l'onorevole Presidente me lo consente, illustrerei brevissimamente i tre emendamenti che ho presentato assieme ad altri colleghi e questo proprio per celerità e per non sottrarre altro tempo prezioso ai colleghi che hanno già avuto la bontà di ascoltarmi questa sera dopo una giornata faticosa. Il

disegno di legge però meritava probabilmente più ampio spazio e una diversa trattazione senza arrivare alle 10 di sera.

Come si muovevano questi tre emendamenti che avevano una loro sistematica costruzione? Con il primo affermavamo il principio di carattere generale che queste norme dovevano valere nell'ambito delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, anche ai fini della prescrizione perchè era giusto dare un'unica sistematicità alla materia senza creare posizioni diverse e differenziate quasi a fotografare le varie situazioni.

Vi era poi un secondo emendamento, che manteniamo e che credo verrà approvato, in base al quale l'autorità giudiziaria trasmette gli atti, sempre che non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento. È questo un richiamo espresso alla legge di depenalizzazione n. 689.

Qualche parola desidero aggiungere poi sul terzo emendamento. Noi avevamo proposto di sopprimere i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica già ricordato e cercherò di spiegarne il perchè. Mi preme innanzitutto osservare che il comma 3 dell'articolo 1 in tema di prescrizione contiene una norma volta a riaprire *ex novo* tutti i termini di prescrizione pregressi. Non solo: decorrendo dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, l'inizio della prescrizione sfugge alla conoscenza dell'interessato, mentre sono posti a suo carico tutti i disguidi e le inefficienze della pubblica amministrazione. Ritenevo e ritengo questo un motivo di incostituzionalità e so già che il relatore, senatore Gallo, che dà sempre un contributo di altissimo livello ai nostri lavori, ha già provveduto con un emendamento. Mi pareva comunque corretto affermare un principio di carattere generale e non lasciare i termini alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

Del resto, nelle precedenti leggi di depenalizzazione - voglio che questo rimanga come mia testimonianza anche perchè, se sarò costretto a ritirare l'emendamento, confido che la Camera dei deputati possa ritornare sul problema - era stato seguito un simile criterio. Nell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si è infatti disposto espressamente che «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile, ma l'articolo 28 riprendeva la formulazione dell'articolo 12 della precedente legge di depenalizzazione, la legge n. 317 del 1967, a sua volta ispirata dal tenore dell'articolo 17 della legge n. 4 del 1929.

Giova anche ricordare che la legge delega contiene un principio di adeguamento ai criteri stabiliti dalla legge n. 689 del 1981. In sostanza, il problema non è tecnicamente diverso da quello che si presentava con la legge n. 599 del 1986 in relazione alla violazione di ordine valutario depenalizzata perchè inferiore ai 100 milioni. Quella legge non contiene alcuna previsione specifica in tema di prescrizione, essendo la materia disciplinata in via generale dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 1987, che prevede che il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzioni o sospensioni, in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Non si vede perchè, e ho rapidamente concluso, lo stesso criterio non debba essere seguito nell'attuale circostanza.

Anche nel procedimento tributario, onorevole Ministro, il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, stabiliva all'articolo 9 che la prescrizione iniziasse a decorrere dal giorno in cui avviene la notifica dell'avviso di accertamento, ma la disposizione venne giustamente e correttamente modificata dal Parlamento: infatti nella legge di conversione si è previsto, all'articolo 9, che il reato previsto dal primo comma dell'articolo 1 si prescrive nel termine di 7 anni, mentre gli altri reati previsti nello stesso articolo e quelli previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso delle prescrizioni è interrotto dalla constatazione di dette violazioni. Anche in questa legge sono stati quindi rispettati i principi generali in materia di prescrizione.

Con il provvedimento in esame si introduce una novità singolare: devo dire, per obiettività, che il relatore, professor Gallo, che ha dato - lo ripeto - un contributo di altissimo livello al dibattito attraverso la sua relazione, ha avvertito il problema senza che ci fosse stata tra di noi alcuna consultazione sia pure a titolo personale. Egli stesso aveva pertanto proposto la soppressione della norma, come la proponiamo ora noi attraverso le parole con le quali giustamente si avvia a concludere la sua relazione: «Il comma 3 dell'articolo unico contiene una norma in tema di prescrizione che in sostanza riapre *ex novo* tutti i termini di prescrizione pregressi. Il che potrebbe anche rientrare in un coerente disegno di politica legislativa se, a giudizio del relatore, non ostassero due rilievi. Il primo è che, decorrendo i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, "dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi", l'inizio della prescrizione sfugge alla conoscenza dell'interessato che, oltre tutto, corre il rischio di eventuali disguidi e ritardi. Il secondo, di peso ancor maggiore, è che la disciplina in questione è disposta per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Si avrebbe allora, per i medesimi fatti, un doppio regime dipendente, in tutto e per tutto, dalla casualità dell'inizio o no di un procedimento penale. La presenza dell'articolo 24 della legge n. 454 depone per l'inopportunità della previsione di una qualsiasi norma speciale, concernente la prescrizione, del provvedimento in esame».

Sono queste, onorevole Presidente, le osservazioni che intendo rassegnare all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **GALLO, relatore.** Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, desidero brevemente replicare e ringraziare per le cortesi parole la senatrice Salvato e il senatore Ruffino, che hanno esposto come meglio non si poteva gli intendimenti generali del presente disegno di legge, che si colloca lungo una linea di progressiva attenuazione del rigore della sanzione penale in una materia rispetto alla quale le condizioni economico-finanziarie appaiono oggi singolarmente inadeguate. C'è un motivo fondamentale che costituisce, per così dire, il filo bianco della mia relazione; è un motivo fondamentale di carattere non giuridico, ma (con l'età posso varcare la soglia della competenza) di carattere economico.

Per la prima volta nel nostro paese abbiamo raggiunto una piena sovranità di capitali. Siamo stati un paese soggetto a scorrerie da parte di finanziari e investitori belgi, francesi, tedeschi e inglesi.

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, circa l'emendamento 1.1, mi rimetto al giudizio espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, concordo con il relatore nel richiedere ai presentatori di ritirarlo, poichè ho già espresso parere favorevole all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, mantiene i suoi emendamenti?

RUFFINO. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore dichiaro di ritirare l'emendamento 1.1. Insieme ad altri colleghi avevo poi proposto la soppressione al comma 3 delle parole: «nonchè i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454» e quindi avevo proposto l'inserimento nel comma 2 dell'articolo 1 del riferimento all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica. Ritenevamo necessario prevedere quel riferimento al comma 2 proprio perchè ne chiedevamo la soppressione al comma 3.

Poichè non abbiamo raccolto su questi emendamenti il consenso della maggioranza, al volere di quella ci inchiniamo democraticamente.

Dichiaro pertanto che ritiro - anche a nome degli altri proponenti - gli emendamenti 1.1 e 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, con la precisazione formale in precedenza indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

“2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di